



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MAFFI ALBERTO	SINDACO	Presente
BELOTTI MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
RIVELLINI ALEX ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
PALTENGGHI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANIA SORA	CONSIGLIERE	Assente
MANENTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente
MAFFI ROMINA	CONSIGLIERE	Presente
PORTA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI TIZIANO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI PIER GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
	Totale Presenti	9
	Totale Assenti	2

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Nicola Muscari Tomajoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Maffi Alberto** - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del rag. Maffi Gianpietro, **Il Sindaco** effettua alcune precisazioni in merito ripartizione degli utili 2014 della Società Servizi Comunali e chiarisce anche le motivazioni che hanno portato alla decisione di aumentare la Tasi;

Belotti Tiziano afferma che le novità dello Stato non consentono alle Amministrazioni Comunali di governare; le difficoltà di oggi comportano che l'amministrazione effettui le sue decisioni nel tentativo di risparmiare il più possibile; di fatti evidenzia che l'ultima variante approvata nel 2014 poteva essere leggermente ritardata per intervenire con la variante generale del Pgt e contestualmente effettuare le piccole varianti che sono state approvate con quest'ultima.

Da atto che l'IRPEF è rimasta invariata, lamenta l'intervento di gestione da parte di Uniacque e ricorda che quando l'acquedotto veniva gestito dal Consorzio due Valli il Comune aveva anche delle entrate; sollecita la verifica della gestione per individuare possibili economie di bilancio, preannuncia il proprio voto contrario;

Il capogruppo di maggioranza **Manuel Belotti** interviene per illustrare le motivazioni che hanno portato gli amministratori alla scelta di proporre un aumento della TASI.

Nello specifico chiarisce che l'Ente si è trovato costretto a recuperare circa 53.000 euro, dei quali 46.000 dovuti ai tagli imposti dal Governo centrale e comunicati negli ultimi due mesi al Comune di Gandosso, mentre la rimanenza è dovuta ad un rimborso che va effettuato verso coloro che avevano pagato l'IMU agricola, che poi è stata revocata dal Governo.

A questi tagli va aggiunto il fatto che comunque il Comune deve rispettare il patto di stabilità, che seppur attenuato, per il Comune di Gandosso rimane di circa 83.000 euro.

Trovandosi nelle condizioni in cui sono già state ridotte al minimo le spese correnti, l'unica possibilità per recuperare le risorse pertanto è rimasta quella dell'aumento delle tasse locali.

Sottolinea inoltre l'ottimo lavoro svolto dal Sindaco di Gandosso, il quale si è fatto promotore verso gli altri Sindaci della zona per riuscire ad ottenere una parte della cifra necessaria a coprire il disavanzo, attraverso il rimborso di dividendi della Servizi Comunali, ciò ha permesso il recupero di una cifra pari a circa 28.500 euro e quindi ha consentito di ridurre l'impatto degli aumenti da imputare ai cittadini di Gandosso, al fine di ottenere le risorse necessarie al pareggio di bilancio.

La parte mancante ovviamente è stata reperita da aumenti di tariffe e a malincuore si è passati l'ultimo mese a discutere quale aliquota fosse opportuno aumentare, invece di discutere e confrontarsi sul cosa fare e su quali opere fossero più urgenti.

Manuel Belotti ribadisce che al termine di tutti i confronti e di tutte le valutazioni, avvenuti anche con la minoranza, la scelta dell'Amministrazione è ricaduta su un inevitabile aumento della TASI, portata ai valori stabiliti dallo Stato con la tariffa indicata e applicata a livello nazionale.

Belotti ricorda però che si tratta dell'unico aumento previsto, mentre tutte le altre tariffe relative a IMU, TARI e IRPEF sono rimaste invariate.

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;



VISTO l'art. 1, comma 702, della citata legge 147/2013, il quale, in materia di IUC, prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;

VISTO l'art. 52, comma 1, del citato D.lgs n. 446/1997, il quale stabilisce che *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del citato D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti, per l'applicazione delle suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 08.09.2014;

VISTI:

- Il comma 676 dell'art.1, della legge 147/2013 il quale dispone che *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”*;
- il comma 677 dell'art.1, della legge 147/2013 secondo cui *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;
- i commi 679 e 682 dell'art. 1, della citata legge 147/2013 e successive modificazioni, disciplinanti la potestà regolamentare in materia di riduzioni ed esenzioni per la TASI;
- il comma 692 che prevede la designazione da parte del Comune di un Funzionario responsabile del tributo, al quale sono attribuiti *“tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*;



- **VISTO** l'allegato prospetto (**allegato 1**) nel quale sono individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che:

- a) l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per statuto;
- b) nel quantificare le aliquote TASI, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

DATO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI per l'anno 2015 un importo pari ad euro 93.000,00;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero delle Finanze, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando per l'anno d'imposta 2015 le seguenti aliquote:

A) ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponible	Aliquota per mille ‰	Note
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (nota 1)	2,50	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	2,50	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della

		TASI.
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1,25	
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di disabili al 100% o di familiari con disabile al 100% convivente.	1,25	
<p>Nota (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>		

B) DETRAZIONI: € 15,00 per l'abitazione principale;

€ 15,00 figli a carico 18enni (nati dopo il 01.01.1997).

RITENUTO, per le esposte ragioni, di dover adottare per l'anno 2015, le aliquote, per la TASI come sopra indicate;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO L'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno;

RILEVATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, da parte degli Enti Locali, è stato differito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Maggio 2015 al 30 Luglio 2015;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»*;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli 6 (sei) astenuti nessuno e contrari nr.3 (tre: Porta Antonio, Belotti Tiziano, Belotti Pier Giuseppe), su 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, incluso il Sindaco espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

A) ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille ‰	Note
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (nota 1)	2,50	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	2,50	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con	1,25	

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.		
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di disabili al 100% o di familiari con disabile al 100% convivente.	1,25	
<p>Nota (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>		

B) DETRAZIONI: € 15,00 per l'abitazione principale;

€ 15,00 figli a carico 18enni (nati dopo il 01.01.1997).

2. **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
3. **DI DARE ATTO** che tali aliquote si applicano con decorrenza dal 01 gennaio 2015;
4. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettagli riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.21 del 08.09.2014;
5. **DI DELEGARE** il Responsabile del Settore Economico – Finanziario per l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i., con le modalità e nei termini previsti;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione, con voti favorevoli 6 (sei), astenuti 3 (tre: Porta Antonio, Belotti Tiziano, Belotti Pier Giuseppe) contrari nessuno su 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti incluso il Sindaco, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ALLEGATO 1

SERVIZI INDIVISIBILI, individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI SPECIFICI		ENTRATA TASI
	SERVIZIO	IMPORTO	
GESTIONE BENI PATRIMONIALI COMUNALI	01 - 05	26.000,00	
SERVIZI DEMOGRAFICI	01 - 07	55.000,00	
POLIZIA LOCALE	03 - 01	54.600,00	
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (al netto sanzioni violazione regolamenti stradali)	08 - 01	42.500,00	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	08 - 02	40.000,00	
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	09 - 01	1.000,00	
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	09 - 02	0	
SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	09 - 03	4.500,00	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09 - 04	108.500,00	
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	09 - 06	3.000,00	
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI		335.100,00	



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 12 del 30.07.2015

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso *PARERE FAVOREVOLE* sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la copertura finanziaria.

Gandosso addì 30.07.2015

Il Ragioniere Comunale
F.to Gianpietro Maffi



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 12 del 30.07.2015

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Alberto Maffi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 06.08.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Gandosso, 06.08.2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 06.08.2015

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli